



## Cassazione: limiti valenza probatoria delle banche

*La Corte di Cassazione stabilisce i limiti entro cui la dogana determina i valori della valenza probatoria delle Banche dati utilizzate per le rettifiche del valore doganale*

**A**lcune recenti pronunce della Suprema Corte offrono lo spunto per approfondire i limiti entro cui la Dogana, nell'ipotesi di verifica con rideeterminazione del valore delle merci importate, può trarre dal "datawarehouse M.E.R.C.E." i valori successivamente posti a base della rettifica.

In particolare, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affermato che è onere della Dogana dimostrare di avere applicato, nella rideeterminazione del valore doganale della merce, il metodo immediatamente sussidiario rispetto a quello del valore di transazione, dovendo eventualmente dare conto delle ragioni per cui l'applicazione di tale preliminare criterio non sia stata possibile.

Nel caso di specie, la Dogana aveva fondato la propria rettifica del valore doganale dichiarato dall'importatore mediante raffronto con una banca dati interna (come i sistemi M.E.R.C.E., C.O.G.N.O.S. o T.H.E.S.E.U.S.), utilizzata per ricavare il valore di merci similari ma

non identiche, violando la rigida sequenza dei criteri individuati dal Codice doganale dell'unione.

Tali sistemi non sono riconosciuti e previsti da nessuna fonte normativa, né si rinviene nessuna circolare che espliciti la loro funzione, i criteri in forza dei quali sono stati creati o l'eventuale vincolatività per i contribuenti e per la stessa Agenzia.

A differenza di altri metodi legali di rideeterminazione dei valori, le banche dati doganali non sono accessibili o conoscibili né dagli operatori, né dai giudici. Del resto, sono del tutto ignoti il numero e la tipologia delle importazioni registrate, così come le metodologie di calcolo attraverso cui è elaborato un prezzo medio statistico per le voci doganali di alcune merci importate, nonché le oscillazioni entro le quali tale importo può eventualmente variare.

In particolare, non essendo conoscibili le fonti di apprendimento delle informazioni (ossia la base statistica da cui sono acquisite le informazioni) e le modalità di elaborazione dei valori

medi statistici posti a fondamento dell'accertamento, secondo i giudici di legittimità, è impossibile verificare la corrispondenza tra i prodotti presi a campione e la merce importata.

Come è noto, infatti, per la corretta determinazione del valore doganale corre l'obbligo di rispettare non soltanto i criteri di determinazione del valore previsti dal Codice doganale, ma anche il loro rigoroso ordine di applicazione, previsto dagli artt. 70-74 Cdu.

A conferma dell'inattendibilità dei valori riportati all'interno delle Banche dati doganali, va rilevato che la circostanza che i prodotti comparati rientrino nella medesima voce tariffaria non può essere indicativa del fatto che gli stessi siano equiparabili anche sotto il profilo economico.

E invero, secondo la Suprema Corte, alla medesima categoria merceologica (es. borsa) sono riconducibili prodotti che, per le loro caratteristiche qualitative e per la loro finitura, possono risultare estremamente differenti tra di loro, non po-

tendosi individuare il prezzo di un prodotto tramite la media aritmetica dei valori dichiarati da altri importatori per merci (solo apparentemente) simili.

Secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, inoltre, l'utilizzo delle Banche dati doganali (M.E.R.C.E.) si porrebbe in netto contrasto con il dettato di cui agli artt. 3 e 53 Cost. relativi alla mancanza di valore indiziario del sistema rappresentando un illegittimo utilizzo al fine della determinazione della base imponibile (Cass., sez. V, 8 ottobre 2019, n. 25092).

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'obbligo di ricorrere ai criteri di determinazione del prezzo tassativamente previsti dal codice dogana-

nale, affermando che nel caso di fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, l'Amministrazione "è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideeterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 del codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile" (Cass., sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2214).

E invero, in una recente controversia identica a quella oggetto di approfondimento, anche i giudici di merito hanno integralmente annullato la pre-

tesa dell'Agenzia delle Dogane rilevando l'assenza di attendibilità della rettifica doganale fondata sui dati riportati dalle Banche dati interne utilizzate dall'Agenzia delle Dogane (Comm. trib. reg. Genova, sez. IV, 14 gennaio 2021, n. 37).

Nonostante il chiarissimo disposto delle norme europee e i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, la Dogana (anche in mancanza di un documento di prassi) opera rideterminando il prezzo delle merci importate sulla base di un parametro non riconducibile a nessuno tra quelli enunciati dalla normativa comunitaria.

Massimo Monosi  
Studio Armella



*Dott. Franco Mestieri*  
*Spedizioniere Doganale*

Sede operativa  
CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2A  
Tel. 059 657 001  
Fax 059 657 044  
E-mail: [mestieri@samasped.com](mailto:mestieri@samasped.com)

**Consulenze in :**

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**